



Commissione Tributaria Regionale della Calabria

MASSIMARIO  
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DELLA CALABRIA

1 gennaio 2019

31 dicembre 2019

Ufficio del Massimario

DIRETTORE

**Nicola Durante** – *Presidente di Sezione CTP Cosenza*

COMPONENTI

**Rosangela Viteritti** – *Presidente di Sezione CTP Cosenza*

**Claudia Fava** – *Prof. aggregato presso l'Università della Calabria*

Redatto e pubblicato nel gennaio 2022

TITOLO      **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE      **ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE**  
CODICE      **01-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3539 dell'8 ottobre 2019**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Tributo armonizzato – Accertamento a tavolino – Contraddittorio – Obbligo – Conseguenze della violazione**

Quando l'accertamento attiene a tributi armonizzati come l'I.V.A., l'Agenzia delle entrate è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 dello Statuto dei contribuenti, anche in caso di indagini a tavolino. La violazione dell'obbligo comporta l'invalidità dell'atto, laddove il contribuente assolva all'onere di enunciare, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere.

*Riferimenti normativi:* art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10652 del 17 aprile 2019 e n. 701 del 15 gennaio 2019

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 01-0E-00\_CtrCZ...-01-2019\_ ND-ND**

TITOLO      **ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**  
CLASSE      **ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE**  
CODICE      **01-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 385 del 23 gennaio 2020  
(udienza del 18 dicembre 2019)**

**Presidente: Barillari; Estensore: Durante**

**Accertamenti bancari – Autorizzazione – Necessità – Esibizione al contribuente o motivazione  
– Obbligo – Esclusione**

Affinché il risultato di accertamenti bancari sia utilizzabile, è necessario che questi siano debitamente autorizzati, ma non anche che venga esibito al contribuente il provvedimento di autorizzazione, il quale, per altro, non richiede alcuna particolare motivazione.

*Riferimenti normativi:* art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14023 del 2007, n. 16874 del 2009, n. 10675 del 2010

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 01-0E-00\_CtrCZ...-01-2019\_ ND-ND**

**TITOLO ACCERTAMENTO [DPR 600/1973]**

**CLASSE ANALITICO-INDUTTIVO**

**CODICE 01-01-03**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n. 4716 del 17 settembre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Tributi erariali diretti - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Accertamento induttivo - Presupposti - Collocazione temporale dei periodi d'imposta di paragone - Consecutività e/o anteriorità rispetto all'accertamento - Esclusione**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, nel prevedere che l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento.

*Riferimenti normativi:* art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25645 del 14 dicembre 2016

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 01-01-03 \_CtpCS4716-07-2019\_RV-RV**

**TITOLO FINANZA LOCALE**

**CLASSE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

**CODICE 03-0G-01**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n. 39 dell'8 gennaio 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Detrazione per abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente**

In tema d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del D.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006 (con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisca dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il contribuente medesimo.

*Riferimenti normativi:* art. 8 del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 1 della legge n. 296 del 2006

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 15444 del 21 giugno 2017

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

TITOLO **FINANZA LOCALE**  
CLASSE **AREE EDIFICABILI**  
CODICE **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n. 5847 del 5 novembre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Valori di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee - Determinazione con regolamento comunale - Legittimità - Fondamento**

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 48 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.

*Riferimenti normativi:* art.52 del D.lgs. n. 446 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 15312 del 12 giugno 2018

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**TITOLO FINANZA LOCALE**

**CLASSE FABBRICATI GRUPPO CATASTALE**

**CODICE 03-0G-06**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n. 640 del 5 febbraio 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Base imponibile - Fabbricato iscritto in catasto - Variazione permanente influente sulla rendita catastale - Obblighi del contribuente - Obblighi del comune**

In tema d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'art. 5 del D.lgs. n. 504 del 1992 consente, in presenza di variazioni permanenti intervenute sull'unità immobiliare, di determinare l'imponibile sulla base di una rendita presunta, permanendo l'obbligo a carico del contribuente di provvedere alla richiesta del nuovo accatastamento. Ne consegue che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente la modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato.

*Riferimenti normativi:* art. 5 del D.lgs. n. 504 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1704 del 29 gennaio 2016

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 03-0G-06\_CtpCS640-07-2019\_RV-RV**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **TARIFFA**

CODICE **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 9, Sentenza n. 5790 del 30 ottobre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani - Esonero dalla privativa comunale - Presupposti**

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi.

*Riferimenti normativi:* art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 21 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9731 del 13 maggio 2015

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 03-0N-01\_CtpCS5790-09-2019\_RV-RV**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **TARES/TARI/TARSU**

CODICE **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 9, Sentenza n. 5795 del 30 Ottobre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani - Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal comune sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità - Esclusione - Condizioni**

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il procedimento di accertamento, con emissione da parte del Comune di apposito avviso, è previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per i soli casi di denuncia infedele o incompleta, ovvero di omessa denuncia. Poiché, infatti, il contribuente è tenuto, in base all'art. 70 del medesimo decreto, a presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione dei locali e delle aree scoperte tassabili, "denuncia unica" con l'indicazione dei dati prescritti, avente "effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate" - dovendo, in caso contrario, "denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione" rilevante -, l'ente impositore, nelle applicazioni dell'imposta successive alla prima, senza procedere ad accertamento ed emettere avviso, può e deve liquidare il tributo sulla base degli elementi, forniti dal contribuente con la denuncia, di cui è già in possesso, ove non siano state denunciate variazioni o richieste esenzioni o riduzioni dell'imposta.

*Riferimenti normativi:* art. 71 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7818 del 23 aprile 2004

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

TITOLO      **FINANZA LOCALE**  
CLASSE      **ALTRO**  
CODICE      **03-0R-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione VI, Sentenza n. 5242 del 08 ottobre 2019**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Contributi consortili di bonifica – Indefettibilità del beneficio fondiario**

A seguito della sentenza 19 ottobre 2018 n. 188, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 23, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria 27 marzo 2003, n. 11, il contributo consortile di bonifica riguardante le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali del consorzio non è più dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario”, ma soltanto “in presenza del beneficio”.

*Riferimenti normativi:* art. 860 c.c., art. 23, comma 1, lett. a), L.R. Calabria 27 marzo 2003, n. 11

*Riferimenti giurisprudenziali:* Corte costituzionale, sentenza n. 188 del 19 ottobre 2018

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO**

**CLASSE ATTI GIUDIZIARI DI CONDANNA AL PAGAMENTO**

**CODICE 04-0N-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 9, Sentenza n. 4153 del 30 Ottobre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Imposta di registro - Riscossione dell'imposta - Soggetti obbligati - Parti in causa - Individuazione - Fattispecie**

Sono tenuti al pagamento dell' imposta di registro tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti della pronuncia, avendo l'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 come sua precipua finalità quella di rafforzare la posizione dell'erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti della parte civilmente tenuta al pagamento.

*Riferimenti normativi:* art. 57 del 26 aprile 1986, n. 131

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 29158 del 13 novembre 2018

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 04-0N-00\_CtpCS4153-09-2019\_RV-RV**

**TITOLO IMPOSTA DI REGISTRO**

**CLASSE DECADENZA DELL'AZIONE FISCALE E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'IMPOSTA**

**CODICE 04-0P-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n. 5211 del 8 ottobre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Imposta di registro - Prescrizione e decadenza - In genere avviso di liquidazione d'imposta - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine decennale di prescrizione - Operatività - Termini di decadenza - Applicazione - Esclusione - Ragioni**

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del detto decreto, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.lgs. n. 46 del 1999.

*Riferimenti normativi:* art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11555 del 11 maggio 2018

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 04-0P-00 \_CtpCS5211-07-2019\_RV-RV**

**TITOLO SUCCESSIONI E DONAZIONI**

**CLASSE ACCERTAMENTO**

**CODICE 05-0H-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n. 6493 del 2 dicembre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - In genere - Aree edificabili - Nozione - Qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal comune**

In tema d'imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita, al momento dell'apertura della successione, nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in legge n. 248 del 2006, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, sicché si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni.

*Riferimenti normativi:* art. 36 del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in legge n. 248 del 2006

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 18655 del 23 settembre 2016

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 05-0H-00\_CtpCS6493-07-2019\_RV-RV**

TITOLO      **RUOLO (ISCRIZIONE)**  
CLASSE      **DILAZIONE/INTERESSI**  
CODICE      **07-0A-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 126 del 13 gennaio 2020  
(udienza del 27 novembre 2019)**

**Presidente: Barillari; Estensore: Durante**

**Interessi tributari – Calcolo – Attività vincolata – Contestazione nel merito – Onere**

La determinazione degli interessi all'interno della cartella esattoriale costituisce frutto di un'attività vincolata che, stante la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, non può essere contestata con censure di carattere meramente formale, ma solo indicando le difformità del calcolo in concreto rilevate, rispetto alle modalità tipizzate da atti normativi e generali che il contribuente è nelle condizioni di conoscere.

*Riferimenti normativi:* art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 07-0A-05\_CtrCZ...-01-2019\_ ND-ND**

TITOLO      **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE      **GIURISDIZIONE/ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE      **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 3545 del 08 ottobre 2019**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Impugnazione incidentale tardiva – Interesse – Dipende dalla proposizione dell'appello principale**

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, se l'interesse a proporla dipende dall'avvenuta proposizione di quella principale, essendo ammessa in via generale con la sola finalità di dar modo alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe altrimenti prestato acquiescenza alla sentenza, di impugnare anch'essa quest'ultima, una volta venuta a conoscenza dell'impugnazione principale avversaria. In assenza di tale condizione, si finirebbe infatti con l'attribuire alla parte appellata la facoltà di impugnare autonomamente la sentenza, alla stregua di impugnazione principale, anche oltre l'inutile decorso del termine decadenziale (nella fattispecie, è stato dichiarato inammissibile l'appello riguardante un capo della sentenza del tutto autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale ed in relazione al quale l'interesse a proporre l'impugnazione incidentale non dipende dall'avvenuta proposizione di quella principale).

*Riferimenti normativi:* art. 334 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2248 del 2018 e n. 1610 del 2008

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **08-0A-00\_CtrCZ3545-01-2019\_ ND-ND**

TITOLO      **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE      **GIURISDIZIONE**  
CODICE      **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione VI, Sentenza n. 4842 del 17 settembre 2019**

**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Imposta di soggiorno – Lite tra ente impositore ed albergatore – Giurisdizione – Corte dei conti**

La lite tra ente pubblico impositore ed albergatore in materia di imposta di soggiorno non versata appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, stante la natura di servizio pubblico dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale affidata all'albergatore, il quale assume la qualità di agente contabile, ed il conseguente rapporto di servizio che si instaura tra questi e l'ente pubblico.

*Riferimenti normativi:* art. 4 D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19654 del 24 luglio 2018 (Sez. un.)

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 08-0A-00\_CtpCS4842-06-2019\_ ND-ND**

TITOLO      **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE      **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE      **08-0I-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 123 del 13 gennaio 2020  
(udienza del 27 novembre 2019)**

**Presidente: Barillari; Estensore: Durante**

**Sentenza passata in giudicato – Mancata interruzione del processo – Rimedio – Revocazione  
Decadenza dall'impugnazione – Omessa comunicazione della pubblicazione della sentenza –  
Rimessione in termini per errore scusabile – Esclusione**

Le doglianze che il processo di primo grado doveva essere dichiarato interrotto e che l'avviso di fissazione dell'udienza di primo grado è stato notificato al domicilio del ricorrente, difensore in proprio, dopo il decesso di questi, ove proposta in relazione a sentenza passata in giudicato, non può essere contenuta in un atto di appello, giacché l'unico rimedio esperibile è quello della revocazione di cui all'art. 396 c.p.c.

Ai fini della rimessione in termini per la proposizione della impugnazione, non è possibile invocare la mancata comunicazione, da parte della segreteria, della pubblicazione del provvedimento che si pretende d'impugnare, atteso che i termini di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. già rappresentano un ragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche ed il diritto di difesa.

*Riferimenti normativi:* artt. 327 e 396 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7994 del 30 marzo 2018

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.  
COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **08-0I-00\_CtrCZ...-01-2019\_ ND-ND**  
TITOLO      **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE      **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE      **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 135 del 13 gennaio 2020  
(udienza del 27 novembre 2019)**

**Presidente: Barillari; Estensore: Durante**

**Notificazione diretta a mezzo posta – Norme sul servizio postale ordinario – Applicabilità –  
Norme della legge n. 890 del 1982 – Esclusione**

Quando l'ufficio finanziario o l'agente per la riscossione effettuano la notificazione degli atti al contribuente a mezzo posta ed in modo diretto, alla spedizione dell'atto si applicano le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. Pertanto, è invalidità la notificazione di una cartella esattoriale consegnata a mani a persone diverse dal destinatario, senza il successivo invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7 della legge n. 890 del 1982.

*Riferimenti normativi:* art. 7 della legge n. 890 del 1982

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 17598 del 2010, n. 911 del 2012, n. 19771 del 2013, n. 14146 del 2014, n. 16949 del 2014

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 08-01-00\_CtrCZ...-01-2019\_ ND-ND**

TITOLO      **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE      **GIUDICATO INTERNO E ESTERNO**  
CODICE      **08-0V-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 388 del 23 gennaio 2020  
(udienza del 27 novembre 2019)**

**Presidente: Barillari; Estensore: Durante**

**Giudicato – Rilievo d'ufficio – Anche in cassazione**

Il giudicato, anche esterno, operando di per sé, indipendentemente dal momento in cui si sia prodotto ed a prescindere dalle preclusioni processuali che siano maturate, può essere rilevato d'ufficio, anche in cassazione.

*Riferimenti normativi:* art. 2909 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11365 del 2015

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 08-0V-00\_CtrCZ...-01-2019\_ND-ND**

**TITOLO PROCESSO TRIBUTARIO**

**CLASSE GIUDICATO INTERNO E ESTERNO**

**CODICE 08-0V-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 7, Sentenza n.6533 del 2 dicembre 2019**

**Presidente: Viteritti; Estensore: Viteritti**

**Cosa giudicata civile - Limiti soggettivi del giudicato - Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di uno solo dei coobbligati in solido - Effetti del relativo giudicato rispetto agli altri obbligati - Fattispecie**

In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l'avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario, la pronuncia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l'unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all'annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovare anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento.

*Riferimenti normativi:* art. 1306 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3204 del 9 febbraio 2018

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti - U.d.M.**

**NOME FILE 08-0V-00\_CtpCS6533-07-2019\_RV-RV**

TITOLO      **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE      **ALTRO**  
CODICE      **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 127 del 13 gennaio 2020  
(udienza del 27 novembre 2019)**

**Presidente: Barillari; Estensore: Durante**

**Esecuzione tributaria – Fase sommaria – Introduzione del giudizio di merito – Forme**

L'art. 616 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006, s'interpreta nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria introdotta a norma dell'art. 615, comma 2, c.p.c. deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase a cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo, se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene quel giudice e poi notificato nel termine, qualora la materia rientri fra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza.

*Riferimenti normativi:* artt. 615 e 616 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1201 del 27 gennaio 2012

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 08-0X-01\_CtrCZ...-01-2019\_ND-ND**